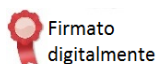


Pubblicato il 04/09/2026



N. 01548/2026 **REG.PROV.COLL.**
N. **05961/2026 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5961 del 2026, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Michele Capezio, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Marone e Ivan Del
Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Consiglio Superiore della Magistratura;
- Ministero della Giustizia;
- Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte
d'Appello di Potenza;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, alla Via dei
Portoghesi, 12;

nei confronti

Guerino Infante, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta dell'8 aprile 2026 (pubblicata sul portale istituzionale in data 21 aprile 2026), recante la nomina dell'avvocato Infante Guerino quale giudice onorario presso l'Ufficio del giudice di pace di Pescopagano (pratica num. 288/CV/2023) previa rivalutazione degli esiti negativi del giudizio di inidoneità espresso dalla competente Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza;
- dei verbali delle audizioni del 25 novembre 2025 e del 10 dicembre 2025, nelle quali venivano rese le dichiarazioni del magistrato affidatario per il settore penale, dott.ssa Carmen Bonamico, e del magistrato collaboratore per il settore penale, dott.ssa Ida Iura, così come di qualsiasi altro atto istruttorio eventualmente acquisito e non conosciuto;
- della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 17 gennaio 2024 (pubblicata sul portale istituzionale in data 24 gennaio 2024), recante approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere il tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di n. 1 posto presso l'Ufficio del giudice di pace di Pescopagano;
- della graduatoria provvisoria degli ammessi al tirocinio in parola, pubblicata in data 6 giugno 2023;

- del decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Potenza, recante «*Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario*» (pubblicato nella GU n. 28 dell'11 aprile 2023 - Suppl. Ordinario n. 1);
- della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 e ss.mm.ii., recante «Procedura per l'individuazione dei posti di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario da pubblicare e la determinazione delle modalità di formulazione del bando per il conferimento degli incarichi onorari ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116»;
- del decreto ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, recante la nomina del vincitore della selezione per il conferimento dell'incarico di giudice onorario presso l'Ufficio del giudice di pace di Pescopagano;
- qualora occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 20230/2025 del 2 dicembre 2025 reda dalla Scuola superiore di formazione della magistratura – Formazione territoriale di Potenza, recante la relazione sulla posizione di tutti i tirocinanti magistrati ordinari del Distretto di Potenza;
- qualora occorra e per quanto di ragione, del verbale n. 3 del 12 giugno 2025 della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza, recante discussione e approvazione degli esiti del tirocinio di cui è causa;
- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria dei vincitori della selezione per la nomina a Giudice onorario presso l'Ufficio del giudice di pace di Pescopagano;

per l'effetto, per la condanna

delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre la nomina del ricorrente siccome idoneo allo svolgimento delle funzioni ed utilmente collocato nella relativa graduatoria definitiva di merito

quanto riguarda ai motivi aggiunti presentati il 22 luglio 2026:

- del D.M. 21.05.2026, recante nomina del dott. Infante Guerino, nonché della pedissequa nota dirigenziale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Ufficio III, prot. n. 2848/2026/E del 26.05.2026, recante trasmissione del suddetto decreto;
- della nota presidenziale del Tribunale di Potenza, prot. n. 2860/2026/U del 27.05.2026, recante convocazione del dott. Infante Guerino per il giuramento e l'immissione in servizio;
- del decreto presidenziale del Tribunale di Potenza, n. 37 del 21.04.2026, recante assegnazione del dott. Infante Guerino all'Ufficio del Processo, nonché della pedissequa nota presidenziale prot. n. 2202/2026 del 21.04.2026, recante trasmissione del suddetto decreto;
- del decreto presidenziale del Tribunale di Potenza, n. 38 del 21.04.2026, recante organizzazione del servizio da espletare presso l'Ufficio del Processo, nonché della pedissequa nota presidenziale prot. n. 2206/2026 del 21.04.2026, recante trasmissione del suddetto decreto;
- qualora occorra e per quanto di ragione, della relazione resa dal Magistrato affidatario per il settore penale, dott.ssa Carmen Bonamico, prot. n. 1054 del 25.11.2024 (acquisita a seguito di istanza di accesso agli atti in data 09.06.2026), recante valutazione del controinteressato, avv. Guerino Infante;
- qualora occorra e per quanto di ragione, della relazione resa dal Magistrato Collaboratore, dott.ssa Ida Iura, prot. n. 1175 del 23.12.2025 (acquisita a seguito di istanza di accesso agli atti in data 09.06.2026), laddove recepisce il giudizio positivo

reso dal Magistrato affidatario per il settore penale con riguardo all'attività formativa svolta dal controinteressato, avv. Guerino Infante;

- in ordine alle prove espletate, depositate dal controinteressato nel fascicolo di parte (doc. 13), nonché delle relazioni rese al termine dell'attività di tirocinio, depositate dal controinteressato nel fascicolo di parte

- della relazione ex art. 7, co. 6 del D.Lgs. n. 116/2017 resa dalla Scuola superiore di formazione della magistratura – Formazione territoriale di Potenza (acquisita a seguito di istanza di accesso agli atti in data 09.06.2026), nella parte in cui esprime la valutazione dell'attività di formazione e tirocinio svolta dal candidato vincitore;

- della nota segretariale del Consiglio Superiore della Magistratura, prot. n. P11785 del 15.06.2026, recante diniego alla revisione in autotutela dei provvedimenti impugnati;

- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Preso atto che il presente gravame, concernente la procedura per l'assegnazione di 40 posti di giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Pescopagano, risulta essere stato notificato nei soli confronti di Infante Guerino, costituitosi in giudizio;

Ritenuta necessaria l'integrazione del contraddittorio processuale nei confronti di tutti i nominativi utilmente graduatisi;

Vista l'istanza, dalla parte ricorrente formulata il 2 settembre 2026, di autorizzazione alla notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il*

ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di cui al ricorso introduttivo ed ai successivi motivi aggiunti;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti;

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero della Giustizia, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Amministrazione stessa, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

Rimane fissata– riservata ogni statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese di lite – la pubblica udienza del 7 ottobre 2027, ai fini della trattazione del merito della controversia.

P.Q.M.

interlocutoriamente pronunciando, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione e conferma la già fissata pubblica udienza del 7 ottobre 2026 ai fini della trattazione del merito della controversia.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 4 settembre 2026.

Il Presidente

Roberto Politi

IL SEGRETARIO

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza presidenziale n. 1548 del 04.09.2026, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. I, nel giudizio RGN 5961/2026.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".